

SEGNALI E SEGNALAZIONI NELLA SCUOLA

(Dal segnale, alla segnalazione, alla denuncia)

A cura di
Maria Rosa Pennetta

INTRODUZIONE

Questa breve presentazione sulle segnalazioni che la scuola può fare alle autorità competenti in caso di disagio conclamato dell'alunno, vuole esprimere la difficoltà e la paura che il docente affronta ogni volta che decide di segnalare. E' vero che tutti gli operatori scolastici sono obbligati a denunciare ma, i docenti sono quelli più coinvolti perché vivono quotidianamente in classe con gli alunni, anche con quello disagio. Nella persona del Dirigente scolastico il docente comunica quali sono le difficoltà del minore nella classe e attiva, anche inconsapevolmente, dei processi a catena che la legge pone a protezione del minore. Si pensi alle conseguenze di una denuncia all'autorità giudiziaria o ad una segnalazione ai servizi sociali.

La paura del docente di sentirsi solo nel segnalare (oppure additato dalle persone che vivono sul territorio della scuola) spesso spaventano. La paura di sbagliare nel cogliere i segnali di disagio che manifestano le *zone d'ombra* del minore. Pertanto, si è pensato di rendere *collegiale* la decisione con un procedimento che coinvolga l'organo competente della scuola secondo un principio di *corresponsabilità*.

Risultato del procedimento è un atto, scritto e motivato, che delibera la decisione di segnalare lo stato di disagio dell'alunno. Infatti, egli è parte della scuola, non solo della classe.

Il ruolo del Dirigente scolastico diventa in tal modo chiaro e definito: accogliere quanto deciso dall'organo preposto e trasmettere la delibera di segnalazione alle Autorità.

FINALITA'

Regolamentare il procedimento instaurato dalla scuola per produrre la segnalazione agli organi competenti.

Qualificare la segnalazione come atto *scritto* e *collegiale* deciso in conclusione di un procedimento adottato nel rispetto del principio di corresponsabilità di tutti gli operatori scolastici.

Procedimento che si *innesta* su quanto previsto dalla letteratura esistente in materia di segnalazioni e denunce.

Cogliere i segnali manifestati dall'alunno in disagio attraverso degli indicatori utili per classificare le c.d. *zone d'ombra*.

Comprendere le conseguenze legali delle segnalazioni.

Facilitare il compito degli operatori scolastici con delle schede apposite.

SEGNALI SEGNALAZIONI E DENUNCE.

PROBLEMI DEFINITORI.

Prima di parlare di segnalazione come atto necessario per dichiarare il disagio dell'alunno, è opportuno chiarire in breve la differenza sostanziale dei termini che si adotteranno.

Segnali

E' il complesso di gesti, atti, azioni documenti e linguaggi che l'alunno manifesta a scuola per dichiarare espressamente, implicitamente o inconsapevolmente il suo stato emotivo di disagio non riconducibile ad alcuna disabilità.

Segnalazioni

Per segnalazione si intende l'atto, formale e scritto, di trasmissione delle informazioni fatta da un soggetto, indicato dalla legge, ad altro soggetto, qualificato dalla legge, finalizzata a una richiesta di aiuto o di intervento. Esempi di segnalazione:

- quella del Dirigente scolastico, rivolta alla ASL del territorio di residenza dell'alunno, per l'individuazione di possibile situazione di handicap o sospetto DSA;
- quella del Dirigente scolastico, rivolta ai S.S. del territorio di residenza dell'alunno, in contesto di disagio.

Denunce

La denuncia è la segnalazione per mezzo della quale chiunque porta a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria la notizia di un reato. Può essere formale e scritta oppure in forma orale e anonima (ad esempio, la denuncia telefonica). Se è fatta da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio deve essere sempre nominale, formale e scritta.

LA SEGNALAZIONE DELLA SCUOLA ALLA ASL E AI SERVIZI

SOCIALI: ANALOGIE E DIFFERENZE.

La segnalazione della scuola come *provvedimento- atto esterno* da inviare alla ASL o ai Servizi Sociali assume caratteri peculiari in quanto ricorrono analogie e differenze.

Analogie

Sono analoghe la forma e la causa:

- la forma, scritta e non anonima;
- la causa, operare per il benessere del minore.

Differenze

Sono differenti: l'autore, l'oggetto, il termine, il destinatario, la finalità.

In caso di segnalazione alla ASL:

- autore è il genitore, solo in caso di persistente assenza, procede la scuola;
- oggetto è l'indagine di tipo medico-sanitario;
- termine di scadenza non previsto;
- destinatario è la ASL-NPIA del luogo di residenza del minore;
- finalità è accertare l'esistenza di una situazione di Handicap o di DSA (L.104/1992, L.170/2010) e successive modifiche.

In caso di segnalazione ai Servizi sociali:

- autore è la scuola tramite il suo Dirigente scolastico;
- oggetto è la descrizione del disagio non dovuto a disabilità;
- termine previsto;
- destinatario è il Servizio sociale del luogo di residenza del minore;
- finalità è accertare il disagio vissuto dall'alunno con conseguenze civili e/o penali per gli autori del malessere.

UNA PARTICOLARE FORMA DI SEGNALAZIONE ALL’A.G.

DENUNCIA DI UN REATO E OBBLIGO DI DENUNCIARE

Tra le segnalazioni con caratteristiche specifiche vi è la denuncia che ricorre quando si verifica un reato. Può essere d’ufficio o a querela di parte. I reati a carico dei minori osservati nella scuola dagli operatori sono sempre reati procedibili d’ufficio e obbligano alla denuncia all’A.G.

L’articolo 331 c.p.p disciplina la denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio obbligati a comunicare all’A.G. la notizia di reato appresa. Per la tutela del minore, sono obbligati alla denuncia scritta e non anonima:

- il Dirigente scolastico in qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.
- i docenti e tutti gli operatori della scuola anche personalmente se ne ricorrono i presupposti.

In sintesi, il personale docente e tutto il personale scolastico adempie all’obbligo di denuncia “*riferendo*” al Dirigente scolastico il “*fatto di reato*” di cui sono a conoscenza nell’esercizio della propria funzione.

I reati più frequenti in danno dei minori per cui è prevista la procedibilità d’ufficio, pena il reato di omessa denuncia, sono:

- la violazione di obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2, c.p.;
- l’abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p.;
- tutti i reati di violenza sessuale ex artt.609 e s.s. c.p.
- violenza assistita ex art. 572 spesso conseguenza della violenza di genere consumata tra le mura domestiche (queste due forme di reati vanno trattati congiuntamente come due aspetti dello stesso illecito, come da più parti ribadito).

Il Dirigente scolastico trasmette le informazioni all’autorità giudiziaria competente cioè alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni oppure a Carabinieri o Polizia.

CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE

(schema esplicativo)

La segnalazione della scuola alle autorità competenti, di seguito indicate, può avere come conseguenza



-La dichiarazione di Handicap del minore
-La certificazione DSA

A seguito di atto diagnostico-sanitario richiesto dai genitori alla ASL.

In assenza, dalla scuola alla ASL.

La presa in carico del minore per verificare e risolvere, se ricorre, la situazione di *pregiudizio* in cui versa.

Se il pregiudizio non può essere risolto dai S.S. questi fanno la segnalazione all'A.G. con possibili:

-risvolti civili, limitazione/ablazione della responsabilità genitoriale;

-risvolti penali, denuncia di un reato.

La scuola ha sempre l'obbligo di segnalare i casi di *abbandono* dei propri alunni al Tribunale per i Minorenni

La denuncia con la quale la scuola, rappresentata dal Dirigente scolastico, segnala all'Autorità giudiziaria penale fatti che se veri costituiscono reato compiuto sul minore o dal minore.

Con la *segnalazione alla ASL*, si attiva il procedimento interno a questa per comprendere se il minore è in stato di Handicap oppure se DSA.

Con la *segnalazione ai Servizi sociali*, si attiva l'obbligo di questo organo di prendere in carico il minore per comprendere se versa in stato di disagio non riconducibile ad alcuna disabilità.

La *denuncia* è l'atto formale con cui una persona comunica all'A.G. reati o fatti di reato, visti o riferiti.

Se la persona è un pubblico ufficiale (Dirigente scolastico) o un incaricato di pubblico servizio (il personale scolastico) questi hanno l'*obbligo di denunciare tutti* i fatti di reato commessi nella propria scuola.

Anche quelli compiuti dai minori o sui minori della propria scuola.

Compito dell'A.G. è indagare in proposito.

La scuola NON deve provare l'esistenza del disagio o del reato ma solo avere manifesti e fondati dubbi che ciò sia possibile.

IL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola, per attivare gli organi deputati alla tutela e protezione del minore che sia in grave situazione di pregiudizio, deve al suo interno aver posto in essere tutte le strategie inclusive adeguate al caso di specie. Inoltre, deve fare una segnalazione accolta e trasmessa dal Dirigente scolastico alle autorità competenti. Segnalazione da trasmettere senza indugio qualora ricorrano gravi sospetti e segni evidenti di violenza, maltrattamenti, abusi sull'alunno.

Il Dirigente scolastico procede sempre d'ufficio *senza indugio* qualora abbia avuto notizia di reati commessi sugli alunni della sua scuola.

Qualora, invece, non ricorrano segni evidenti ma chiari sospetti di disagio si apre il procedimento di segnalazione composto da tre fasi: iniziale, decisoria e finale.

1) Fase iniziale di osservazione, il ruolo del docente nella classe della scuola

La scuola e i suoi docenti, in ogni momento della giornata scolastica, attivano tutte le strategie di integrazione e di inclusione a favore degli alunni. Spesso, anche inconsapevolmente.

La prova di operare in tal senso è data anche dal PTOF, dal RAV, dal PDM e da tutti gli altri documenti previsti dalla legge e approvati dalla scuola in materia.

La fase è spesso iniziata da chi ha sotto osservazione gli alunni della classe per molte ore del giorno: il docente.

Questi comincia a notare che uno di loro manifesta *segnali* di malessere, comportamenti problematici inconsueti per *quell*alunno, in *quel* contesto, in *quel* momento della giornata.

Il docente comunica ai colleghi di classe la percezione di un problema nel comportamento dell'alunno. Insieme osservano se è vero. L'osservazione congiunta permette la migliore oggettività del giudizio.

Non prima di un mese i docenti della classe riferiscono al Responsabile dell'Inclusione i motivi di allarme. Chiedono le schede di rilevazione dei comportamenti problematici dove registrare gli eventi.

La Responsabile riferisce al Dirigente scolastico.

Non prima di un mese dall'avvenuta registrazione dei comportamenti problematici, i docenti della classe/sezione procedono con una relazione scritta e motivata indirizzata al Dirigente scolastico nella quale:

- dichiarare che il comportamento problematico è rientrato; oppure
- *confermare* la stabilità dei comportamenti-problema *rinviando*, così, alla fase decisoria.

2) Fase decisoria: il ruolo del Dirigente scolastico.

La fase decisoria vede il Dirigente scolastico direttamente coinvolto. Egli fissa un incontro con i genitori. Se i genitori non sono esaustivi sull'argomento, oppure risultano assenti immotivati, rimette la questione all'organo collegiale competente tramite il Referente per l'Inclusione: il GLI, formato dalla sola componente docente e dagli insegnanti della classe/sezione di appartenenza dell'alunno coinvolto.

Rimessa la questione, l'organo decide:

- di non procedere con la terza fase in quanto non ricorrono più gli estremi del caso oppure non ne ricorrono i presupposti;
- di procedere con la terza fase conclusiva del procedimento emanando l'atto collegiale di approvazione della delibera che sfocia nella redazione delle scheda di segnalazione.

3) Fase finale di trasmissione della segnalazione.

In questa terza e ultima fase il Dirigente scolastico:

- riceve la scheda di segnalazione;
- prende atto di quanto deciso dall'organo competente;
- valuta e controlla la correttezza formale della scheda di segnalazione;
- trasmette ai Servizi sociali o all'Autorità giudiziaria.

LE ZONE D'OMBRA. IL RUOLO DELICATISSIMO DEL DOCENTE.

Il procedimento ora descritto risulta particolarmente efficace nei casi di comportamenti problematici dell'alunno non evidenti e chiari. Le c.d. **Zone d'ombra**. La scuola è il luogo dove l'alunno vive molto del suo tempo, dai tre ai diciotto anni, qui egli si relaziona e costruisce rapporti con i pari e con gli adulti. Scontato, allora, è affermare che il luogo naturale dove emergono bisogni e problemi è la scuola. In essa è giusto rilevarli.

Se risulta facile comprendere i segnali evidenti di maltrattamenti subiti dall'alunno (lividi, lesioni, ecc.), non sempre facile è comprendere i comportamenti problema che occultano un malessere dovuto a situazioni degenerate dentro e fuori dalla famiglia.

Il ruolo del docente diventa quindi delicatissimo

Ai docenti devono essere fornite schede di rilevazione dei comportamenti problema motivi di disagio dell'alunno. Schede che registrano in un tempo giornaliero, settimanale, mensile e quadrimestrale il malessere dell'alunno.

L'avvento di Internet e l'uso smodato dei social, anche da parte degli alunni più piccoli, ha creato nuove forme di manifestazione del disagio. Questo, obbliga la scuola a nuovi sistemi di rilevazione e controllo dei comportamenti problema che possono anche sfociare nel cyberbullismo e in altri reati dei/sui Minori.

A seguire:

- le schede di rilevazione e registrazione del disagio;***
- le schede di segnalazione della scuola ai S.S. e alle altre Autorità;***
- le schede di segnalazione della scuola in risposta alla richiesta dei S.S. e di altre Autorità.***

